

(N. 1625)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, comma secondo,
della Costituzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1956

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione
di amnistia e indulto

ONOREVOLI SENATORI. — I sottoscritti elettori tramite vostro presentano al Parlamento della Repubblica il seguente disegno di legge, sicuri di interpretare l'attesa rispettosa e fervida della maggioranza del popolo italiano il quale, nei suoi sentimenti di equità civile e di

umana pietà, bramerebbe di vedere coronata la solenne celebrazione del decimo anniversario della Repubblica con un atto di clemenza diretto a rinsaldare la concordia nazionale e ad alleviare miserie e sofferenze spesso immeritate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per tutti i reati commessi in occasione o comunque in relazione ai fatti bellici ed alle lotte politiche e sociali, verificatisi in Italia tra il 25 luglio 1943 ed il 18 luglio 1946, anche fuori

dei casi di connessione previsti dall'articolo 45 del Codice di procedura penale;

b) per i reati politici e per tutti quelli commessi in relazione o in occasione di scioperi, conflitti di lavoro, moti popolari, pubbliche dimostrazioni o comizi in data successiva al 18 giugno 1946;

c) per i reati previsti dagli articoli 290, 341, 342, 344 del Codice penale;

d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte e 151 del Codice penale militare di guer-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra, iniziati tra il 10 giugno 1940 ed il 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia.

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere:

a) l'indulto di cui alla lettera b) dell'articolo 2 del Decreto Presidenziale 19 dicembre 1953, n. 922, a coloro che appartennero al Corpo italiano di liberazione;

b) l'indulto per ogni altro reato limitatamente a pene detentive non superiori a 3 anni e a pene pecuniarie non superiori a lire 300.000 (trecentomila); riducendosi di altrettanto le pene superiori.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.